NOTAIO
PAOLO CASTELLARI
Corso A. Saffi n. 39
48018 FAENZA (RA)
Tel./Fax 0546 - 665968

Registrato a Faenza
il 31/01/2025
al n. 300 serie 1T
esatti Euro 245,00

REPERTORIO N. 58394
RACCOLTA N. 17218

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di gennaio
30/01/2025
alle ore 17 (diciassette) e 10 (dieci).
In FAENZA (RA), nel mio studio in Corso A. Saffi n. 39.
Innanzi a me Avv. PAOLO CASTELLARI, NOTAIO in FAENZA, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, ed in assenza dei testimoni per espressa rinunzia del comparente e con mio consenso

È PRESENTE

il Signor:
- ROSSI PACCANI GIORGIO, nato a ROMA (RM) il 13 agosto 1939, con domicilio per la carica presso la sede dell'associazione.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'associazione di promozione sociale - non riconosciuta - denominata **Operai dell'Arte APS**, con sede a **RAVENNA (RA),** frazione Ghibullo, Via Babini n. 80, **C.F. 92093950399**, iscritta al RUNTS Repertorio 35963, associazione di nazionalità e costituzione italiana, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è convocata e riunita la riunione del Consiglio Direttivo della medesima associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- acquisizione della personalità giuridica dell'associazione.

Il comparente mi richiede pertanto di redigere il verbale della riunione, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.
Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:
- ai sensi di legge e di statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il comparente assume la presidenza della riunione e pertanto, constata e dichiara che:
a) la presente riunione è stata convocata ai sensi di legge e dello statuto dell'Associazione;
b) per il Consiglio Direttivo risultano presenti tutti i membri e precisamente:
- il comparente ROSSI PACCANI GIORGIO, Presidente;
- CICOGNANI ANNA CLAUDIA, Vice Presidente (collegata in tele/video conferenza);
- ZACCARELLI DEBORAH, Consigliere.

Il Presidente dichiara quindi di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e che la riunione è regolarmente costituita, ai sensi di legge e dello statuto dell'associazione e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti gli intervenuti ben informati sulle materie da trattare.
Iniziando la trattazione, il Presidente illustra ai presenti l'opportunità e l'utilità di procedere con la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica tramite il RUNTS.
A tal proposito ricorda ai presenti che da ultimo con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 02 luglio 2021, registrato a Ravenna in data 6 luglio 2021 al n. 3042 serie 3 si è operata l'ulteriore modifica dello statuto per adeguamenti alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.) adottando pertanto un nuovo ed attuale statuto dell'associazione;
- ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica occorre procedere con la

formalizzazione sotto forma di atto pubblico dell'attuale vigente statuto, al quale NON si ritiene di apportare modifiche (che comunque richiederebbero l'approvazione dell'Assemblea) in quanto si ritiene già idoneo ed adeguato alla normativa vigente, con il detto verbale di assemblea straordinaria dei soci del 02 luglio 2021.
Il Presidente poi chiarisce che non dovendosi apportare modifiche all'attuale testo dello statuto dell'associazione, l'organo amministrativo che la rappresenta (Consiglio Direttivo) è idoneo a procedere con gli adempimenti e formalità necessari per presentare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.
Quindi, il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole di tutti i presenti, e quindi all'unanimità

DELIBERA

a) - di dare corso alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presso il RUNTS e di procedere con tutti gli adempimenti e/o atti necessari a tale scopo;
b) - di proseguire nello scopo ed attività fino ad ora svolte e pertanto di confermare la costituzione dell'associazione denominata **Operai dell'Arte APS**, confermando l'attuale testo dello statuto dell'associazione adottato con il sopra citato verbale di assemblea straordinaria dei soci del 02 luglio 2021, come sopra esposto dal Presidente;
c) - di dare mandato al Legale Rappresentante pro – tempore, di fare tutto quanto necessario, opportuno ed utile per l'esecuzione della presente delibera, nulla escluso od eccettuato ivi inclusa la facoltà di apportare alle deliberazioni adottate le modificazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità.
Il testo dello statuto dell'associazione, nella formulazione adottata con il sopra citato verbale di assemblea straordinaria dei soci del 02 luglio 2021 viene allegato al presente atto sotto la lettera "**A**", per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e dai presenti che dichiarano di ben conoscerlo.
Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 (in particolare commi 4 e 5) e dall'art. 104 (in particolare comma 1) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dalla Risoluzione n. 158/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, di Roma in data 21/12/2017.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17 (diciassette) e 25 (venti cinque).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto alla parte comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.
Consta di un foglio per due facciate scritte fin qui.

FIRMATO: ROSSI PACCANI GIORGIO
PAOLO CASTELLARI NOTAIO

Allegato “A” ad atto Rep. 58.394/17.218

STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale
“Operai dell’Arte APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **Operai dell’Arte APS** (d’ora innanzi, la “Associazione”), con sede legale nel Comune di **Ravenna (RA)**, operante senza fini di lucro.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa applicabile”).

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria**.**

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche in collaborazione con le autorità pubbliche e amministrative preposte attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

L’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone lo svolgimento di:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale e del paesaggio, ai sensi della legislazione nazionale ed internazionale, come richiamato dall’ art. 10, c. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, e dalla Convenzione dell’Aja del 1954 e dai protocolli aggiuntivi ratificati dall’Italia;
2. formazione professionale in cantieri scuola in parallelo e successiva alla formazione superiore ed universitaria, ricerca e valorizzazione di materiali innovativi nel rispetto dell’ambiente, promuovendo collegamenti e scambi di esperienze tecniche e pratiche,

anche attraverso apposite convenzioni, con università e istituti di formazione nazionali ed internazionali e associazioni paritetiche aventi analoghe finalità;
3. attività di valorizzazione delle professionalità degli operatori di arti e mestieri, qualifica e riconoscimento di determinate professioni intermedie con caratteristiche altamente professionali, costituite da operatori che al posto di realizzare un prodotto riproducibile, ne creano uno unico ed esclusivo, rivolto all'accrescimento del patrimonio culturale umano;
4. attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di stagisti, tirocinanti, lavoratori e artisti in visita, anche ai fini della condivisione con altre Associazioni e la promozione del turismo d'arte; gestione di patrimonio, mobiliare e immobiliare, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di soggiorni turistici anche a fronte di corrispettivi specifici, che devono essere rivolte ai soci ed ai familiari conviventi;
5. stipula di convenzioni di partenariato con Enti Pubblici e Privati o Società, finalizzati all' individuazione e salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale e alla riqualificazione di centri storici. In via esemplificativa ma non esaustiva essa potrebbe promuovere l'utilizzo degli sgravi fiscali previsti per il restauro e recupero degli edifici storici, fornendo supporto ai proprietari degli immobili all'utilizzo dei vari Bonus per la riqualificazione del patrimonio architettonico;
6. ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività sopra elencate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle che costituiscono il suo oggetto principale, dall'art. 6, comma 1, CTS.
L'Associazione deve svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
L'Associazione può ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell'ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
Rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'ente, ma altresì l'attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente. In tale prospettiva, l'esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.
I volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3 - Convenzioni

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con l'Associazione, nei termini previsti dal D.lgs. 117/17, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con Enti Pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all'attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, all'Associazione si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall'ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

Art. 4 –Associati

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
All'Associazione possono essere invitati ad aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti–gli individui di buona volontà e buona reputazione professionale interessati a perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto.
I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.
Possono essere Associati persone fisiche di buona condotta morale e civile, con garanzia di affidabilità correttezza, competenza, esperienza.
Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, interessati alla crescita culturale dei propri dipendenti e collaboratori, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.
Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.
Ogni Associato individuale o collettivo è tenuto a pagare una quota associativa.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

L'ammissione ad Associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata, il quale deve deliberare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.
Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la richiesta dell'aspirante socio si intende accettata.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli Associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Un Associato attivo cessa automaticamente di far parte dell'Associazione quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza.
La qualità di Associato si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento del contributo associativo come previsto nel Regolamento;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, del Regolamento e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
L'esclusione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere comunicati per iscritto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea degli Associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'Attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli Associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio diventa definitiva in mancanza di appello. In caso di appello, la decisione dell'Assemblea avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad Arbitrato.
Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l'esclusione dell'Associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli Associati.
Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Un Associato che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti all'Associazione tenendo conto, comunque, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili**.**

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 (quindici) giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per

visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.
Gli Associati hanno il dovere di:
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa, come stabilito dal Regolamento;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Affari locali e internazionali

La cultura ed il benessere generale della comunità, della nazione e del mondo interessano naturalmente gli Associati di questa Associazione, ed ogni pubblica questione che abbia riferimento con questo deve essere oggetto di imparziale ed intelligente studio durante le riunioni dell'Associazione, in modo che gli Associati possano formarsi una propria informata opinione. Tuttavia, questa Associazione non dovrà esprimere opinioni su alcun provvedimento controverso in sospeso.
Questa Associazione non può appoggiare né raccomandare candidati a pubblici uffici, né può discutere, durante le sue riunioni, sui meriti o i demeriti di tali candidati.
Questa Associazione non deve adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi di natura politica.

Art. 8 -Accettazione dello scopo e osservanza dello Statuto e del Regolamento

Con il pagamento della quota associativa, l'Associato accetta i principi dell'Associazione quali espressi nello Scopo e si sottopone e si impegna ad osservare e ad essere vincolato dallo Statuto e dal Regolamento di questa Associazione, e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi dell'Associazione. Nessun Associato può essere dispensato dall'osservanza dello Statuto e del Regolamento adducendo di non averne ricevuta copia.

Art. 9 – Patrimonio ed entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1) quote di adesione e contributi associativi annuali degli Associati;
2) eredità, donazione e legati;
3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
9) garanzie a fronte di finanziamenti bancari, prestate da soci, terzi o consorzi fidi;
10) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- Commissione Tecnico-Scientifica (se prevista dal regolamento);
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli Associati in regola con il versamento del contributo associativo dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.
L' Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, che non può

aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di ricorso ad essa da parte del dell'Associato escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante Associato non ammesso;
- approva l'eventuale Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo Statuto occorre in prima e in seconda convocazione il voto favorevole dei tre quarti dei degli Associati.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli Associati**.**
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12 – I diritti di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli Associati che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli Associati. Hanno diritto a:
- un voto i soci persone fisiche;
- due voti i rappresentanti degli Enti aderenti, con un massimo di 3 (tre) soci;
- tre voti i rappresentanti degli Enti aderenti, con un massimo di 7 (sette) soci;
- quattro voti i rappresentanti degli Enti aderenti, con un massimo di 9 (nove) soci;
- cinque voti i rappresentanti degli Enti aderenti, con oltre 9 (nove) soci.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione ed è formato da un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea degli Associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- istituisce una Commissione Tecnico-Scientifica se le occasioni la rendono utile, e esprime un parere sulle nomine dei componenti proposti dal Presidente;
- delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.
Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Il Consiglio può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti**.**
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio**.**
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 15 – Commissione Tecnico-Scientifica (FACOLTATIVA)

La Commissione Tecnico-Scientifica è un organo di studio, approfondimento e promozione di temi da sottoporre al Consiglio Direttivo per eventuali convegni, pubblicazioni o altre attività divulgative. Svolge inoltre attività di consulenza sulla congruità scientifica ed istituzionale delle attività programmate dall'Associazione. Si compone di un numero variabile di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, nominati dal Presidente sia tra gli Associati che all' esterno dell'Associazione, sulla base di qualificate competenze accademiche o esperienze professionali coerenti con il mandato istituzionale dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Il numero dei membri non Associati non potrà superare quello dei membri che siano allo stesso tempo Associati. Il Presidente del costituendo organismo, eletto tra quelli che abbiano anche la qualità di ~~soci~~ Associati dell'Associazione, sarà nominato dal Presidente dell'Associazione su conforme parere della maggioranza dei membri della Commissione, che egli convocherà allo scopo in apposita riunione di insediamento. La Commissione Tecnico-Scientifica si riunisce almeno una volta all'anno, anche in *conference call*, o con altra cadenza inferiore, su richiesta del Presidente dell'Associazione, del Presidente della Commissione o di un terzo dei suoi membri.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti (FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non Associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Può essere sostituito anche da un Revisore Unico nei casi previsti dalla legge.
Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà sostituito dall'Organo di Controllo di cui al seguente articolo 12 nel caso in cui sia obbligatorio per legge l'attivazione dell'Organo di Controllo (D.lgs. 117/17).

Art. 17 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
L'Organo di Controllo, se nominato:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale dell'Associazione sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti

di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Bilanci, libri e scritture

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.
L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa applicabile.
Il Libro degli Associati e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.
Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.
Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, viene nominato un Liquidatore ed il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Arbitrato

In caso di controversia tra un Associato o un ex Associato e l'Associazione, un suo dirigente o il Consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del Consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta al Segretario da una delle due parti, all'Assemblea.
La decisione dell'Assemblea ha carattere definitivo e non sarà soggetta ad Arbitrato.

Art. 21 – Regolamento

Questa Associazione adotterà un Regolamento che non sia in contrasto con lo Statuto.
Il Regolamento può contenere disposizioni supplementari per la direzione di questa Associazione. Il Regolamento potrà essere emendato di tanto in tanto, secondo le disposizioni ivi contenute.

Art. 22 – Adeguamento dello Statuto

Le condizioni e le clausole non ancora attuabili alla data di adozione del presente Statuto, se necessiteranno di modifica e adeguamento a fronte della impossibilità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, saranno integrate appena possibile secondo la legge. Verranno comunicate agli Associati, che potranno presentar osservazioni entro 30 giorni. Sulle osservazioni delibererà il Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Definizioni

Così come sono impiegati in questo Statuto, e se il contesto non indica altrimenti, i termini in questo articolo hanno il seguente significato:
– Consiglio: il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
– Regolamento: il Regolamento dell'Associazione.
– Consigliere: un membro del Consiglio Direttivo.
–Associato: un Associato dell'Associazione.
– Anno: l'anno associativo inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.
– Ogni riferimento a "Associato", "Consigliere" e a ognuna delle cariche relative all'amministrazione dell'Associazione va inteso anche per le persone di sesso femminile.
– L'uso del termine "comunicazione", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente Statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest'ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Terzo Settore.

FIRMATO: ROSSI PACCANI GIORGIO
PAOLO CASTELLARI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale

a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Paolo Castellari, Notaio in Faenza (RA), con studio in Corso A. Saffi n. 39, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del numero Seriale Certificato: 493b, scopi 0.4.0.194112.1.2 - 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.7 - 1.3.76.16.6 - vigente fino alle ore 06:06:18 del 05/08/2026 – CNN 1203412 - rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia, composta di numero 13 (tredici) facciate - oltre la presente - su numero 7 (sette) fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Faenza (RA), Corso A. Saffi n. 39, data di apposizione della firma digitale.

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Castellari